

Deliberazione della Giunta Regionale 22 maggio 2017, n. 26-5080

Regolamento (UE) n. 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori. DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 articolo 2 "Mantenimento di una superficie agricola" ed articolo 3 "Attività minima agricola". Deroga periodo di pascolamento minimo per le aziende che applicano la transumanza breve in aree non limitrofe e situate in uno o più comuni.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 stabilisce le norme sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune.

Il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, stabilisce le norme relative ai pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune.

Il regolamento delegato (EU) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, integra il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio e ne modifica l'allegato X.

I predetti regolamenti prevedono che gli Stati membri adottino delle disposizioni applicabili a livello nazionale. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, pertanto, ha approvato il decreto prot. 6313 del 18 novembre 2014 "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".

Il decreto di cui al paragrafo precedente è stato modificato ed integrato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015 "Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013".

Gli articoli 2 e 3, comma 4 del decreto n. 1420 del 26 febbraio 2015 prevedono, tra l'altro, che la Regione o la Provincia autonoma competente possa specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata minima di 60 giorni stabilita dai medesimi articoli.

Nel corso di specifici incontri tecnici, svolti dall'Amministrazione regionale con le organizzazioni professionali agricole ed ARPEA (Agenzia Regionale Piemontese per l'Erogazione in Agricoltura), è emerso come in Piemonte sia diffusa una pratica di transumanza breve, nella quale le aziende fanno pascolare la propria mandria o gregge in due o più aree non limitrofe e poste in uno o più comuni, ma comunque separate da una distanza massima tale da essere percorribile dalla mandria o dal gregge a piedi nel corso di una giornata ossia senza l'ausilio di mezzi meccanici per il trasferimento del bestiame.

Nei casi di transumanza breve, di cui al paragrafo precedente, il periodo di pascolamento nella singola area può essere inferiore ai 60 giorni, ma la durata minima di pascolamento prevista dall'art. 2, comma 3 e dall'articolo 3, comma 2 del decreto n. 1420 del 26 febbraio 2015 può essere rispettata consentendo di sommare i giorni trascorsi dalla mandria o dal gregge nelle diverse aree pascolate, intese quali unità separate di uno stesso pascolo, come risulta dalla descrizione sopra riportata.

A tale riguardo è ragionevole disporre che le predette aree pascolate siano separate da una distanza massima percorribile in un giorno di cammino (12 ore) e comunque inferiore a 30 km.

In ogni caso il carico minimo di bestiame, espresso in UBA/ettaro/anno, che è stato determinato dalla Giunta Regionale attraverso la deliberazione n. 13 – 3197 del 26 aprile 2016, dovrà essere rispettato in ognuna delle aree o unità di pascolo.

Secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, il Settore Produzioni Agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura provvederà a comunicare le predette disposizioni ad AGEA, quale organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

In applicazione dell'articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), che prevede la pubblicazione dei provvedimenti con i quali sono determinati i criteri e le modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, il presente atto sarà pubblicato nell'ambito della sezione "Amministrazione trasparente" del sito ufficiale della Regione.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime,

delibera

1. di stabilire ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.M. 1420/15 che, nel caso in cui l'azienda pratici una transumanza breve ossia effettui il pascolo con la propria mandria o gregge in due o più aree non limitrofe, poste nello stesso comune od in comuni diversi ma comunque separate da una distanza massima percorribile a piedi in una giornata di cammino (12 ore) e, in ogni caso, inferiore a 30 km, la durata del pascolamento – ai fini del rispetto di quanto previsto dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 3, comma 2 del decreto n. 1420 del 26 febbraio 2015 - sarà calcolata sommando i periodi pascolati in ciascuna area, a condizione che sia rispettato, per ognuna di esse, il carico minimo (UBA/ha/anno) previsto con la D.G.R. n. 13-3197 del 24 aprile 2016;
2. di stabilire che il Settore Produzioni Agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura, secondo quanto disposto dall'articolo 13, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015, provveda a comunicare le predette disposizioni, ad AGEA, quale organismo di coordinamento di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
3. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale n. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)